



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Documento a cura del Gruppo di lavoro Aspetti giuridici e medico-legali

CONSULENTI TECNICI E PERITI - TSRM

Premessa - In generale, la materia è disciplinata dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle relative norme di attuazione. Fra gli ausiliari del magistrato il codice di procedura civile considera, unitamente al custode e ad altri ausiliari, anche il consulente tecnico, il quale non ha rapporto stabile d'impiego con lo Stato, ma è semplicemente incaricato di una pubblica funzione. Dispone, infatti, l'art. 61 c.p.c. che quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

In materia penale è previsto che il giudice si avvalga di esperti allorquando si debbano svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.). Tali esperti vengono denominati dal codice di procedura penale «periti», mentre il termine «consulente tecnico» è riservato agli esperti nominati dalle parti: dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (art. 73 disp. att. c.p.p.), o da quest'ultimo e dalle parti private quando viene disposta perizia (art. 225 c.p.p.), o anche fuori dai casi di perizia (art. 233 c.p.p.).

L'albo dei consulenti tecnici in materia civile - La scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta di norma tra le persone iscritte in albi speciali istituiti presso ogni tribunale (art. 61 c.p.c.).

L'albo è diviso in categorie. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: medico-chirurgica; industriale; commerciale; agricola; bancaria; assicurativa.

L'art. 424 c.p.c. prevede, inoltre, che il giudice in qualunque momento, se la natura della controversia lo richiede, nomina uno o più consulenti tecnici scelti dall'albo speciale dei consulenti tecnici in materia di lavoro. L'albo è tenuto dal presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del Tribunale (art. 14 disp. att. c.p.c.).

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di una speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo. Sulle domande di iscrizione decide il comitato sopra citato. Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'art. 5 disp. att. c.p.c.

L'iscrizione all'albo - Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al Tribunale. L'istanza va iscritta nel registro mod. 17 (Registro degli affari amministrativi e stragiudiziali): in tal senso dispongono le istruzioni allegate al D.M. (Giustizia) 1-12-2001. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) estratto dell'atto di nascita; 2) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi dalla presentazione; 3) certificato di residenza nella circoscrizione del Tribunale; 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale; 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica (art. 16 disp. att. c.p.c.).

Il Min. Giust. — Aff. Civ. — uff. VIII — con nota n. 8/499/101 Ques. 89 datata 13-2-1990 ha ritenuto applicabile alla materia in esame le disposizioni contenute nella L. n. 15/1968 (ora D.P. R. 28-12-2000, n. 445) sulla documentazione amministrativa. D'altra parte, ai sensi degli artt. 45,46 e 47, D.P.R. 445/2000,



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

risulta notevolmente ampliata la possibilità di ricorrere a forme semplificate di documentazione amministrativa: così, ad esempio, la data di nascita e la residenza possono essere desunte dal documento di riconoscimento in corso di validità, mentre con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si può certificare il titolo di studio, gli esami sostenuti, l'iscrizione ad albi, l'assenza di condanne penali o comunque di provvedimenti per i quali è prevista l'iscrizione al casellario giudiziale etc... Si ricorda a tale proposito l'obbligo per la P.A. di adeguare alla nuova normativa la modulistica in uso, mentre sono previste sanzioni per il funzionario che rifiuta di ricevere, nei casi previsti dalla legge, le dichiarazioni sostitutive.

A cura del presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le autorità di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di euro 129,11 prevista dalla Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972, come sostituita dal D.M. (Finanze) 28-12-1995.

L'albo ha carattere permanente ma viene sottoposto a revisione ogni quattro anni (art. 18 disp. att. c.p.c.) per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno taluno dei requisiti richiesti o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio.

Il presidente del Tribunale esercita una costante vigilanza sui consulenti tecnici e, d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'Ordine o del Collegio, può promuovere contro gli stessi procedimenti disciplinari: i consulenti che non hanno tenuto un'ottima condotta morale o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti sono passibili di diverse sanzioni disciplinari e cioè dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un tempo non inferiore ad un anno e della cancellazione dall'albo (artt. 19 e 20 disp. att. c.p.c.).

Distribuzione degli incarichi e vigilanza - Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

In linea di massima, il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro Tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Le funzioni di consulente presso la Corte d'Appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei Tribunali del distretto.

Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta (art. 22 disp. att. c.p.c.).

Il presidente del Tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del Tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della Corte di Appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla Corte (art. 23 disp. att. c.p.c.).

Nomina del consulente tecnico - Quanto alla nomina, nei casi di cui agli artt. 61 e ss. c.p.c. il giudice istruttore, con l'ordinanza prevista nell'art. 187 ultimo comma c.p.c. o con altra successiva, nomina un consulente tecnico e fissa l'udienza nella quale questi deve comparire. Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone (art. 191 c.p.c.). L'ordinanza di nomina è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità (art. 193 c.p.c.). Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al



Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima della udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questi provvede con ordinanza non impugnabile (art. 192 c.p.c.).

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 c.p.c. alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (art. 201 c.p.c.).

Albo dei periti in materia penale - Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei periti in materia penale, diviso in categorie, tra cui necessariamente devono essere previste quelle degli esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti al predetto albo; se non intende fare ciò, oltre a dover indicare specificamente le ragioni di una tale diversa scelta, egli deve possibilmente designare quale perito una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico (art. 67 disp. att. c.p.p.).

L'albo dei periti è tenuto a cura del presidente del Tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria per la quale si deve provvedere, ovvero da loro delegati. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo, può assumere informazioni, provvede, ogni due anni, alla revisione dell'albo, nonché alla cancellazione di coloro per i quali sono venuti meno i requisiti prescritti (e ciò, sia all'atto della revisione sia in un momento precedente). Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità (art. 68 disp. att. c.p.p.).

Lo stesso comitato è competente in materia di sanzioni da applicare, su segnalazione del giudice procedente, ai periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico. Tali sanzioni vanno dall'avvertimento alla sospensione dall'albo per un periodo massimo di un anno, alla cancellazione dall'albo (art. 70 disp. att. c.p.p.). Il relativo procedimento è disciplinato dall'art. 71 disp. att. c.p.p., mentre il successivo art. 72 prevede il reclamo avverso le decisioni del comitato, da proporre, entro quindici giorni dalla notifica, ad una commissione istituita presso la Corte di Appello e presieduta dal presidente di detta Corte.

Le persone fornite di speciale competenza che intendono richiedere l'iscrizione all'albo, devono presentare domanda (da iscrivere nel registro mod. 17), indirizzata al presidente del Tribunale, accompagnata dai seguenti documenti (si veda quanto detto sopra sui documenti): estratto dell'atto di nascita; certificato generale del casellario giudiziale; certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale; titoli e documenti attestanti la speciale competenza.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo: coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione; i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati e chi è affetto da infermità di mente; coloro che sono stati dichiarati interdetti, anche temporaneamente, dai pubblici uffici, ovvero interdetti o sospesi dall'esercizio di una professione o di un'arte; coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione; coloro che sono stati cancellati o radiati dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

La richiesta di iscrizione resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza, ovvero è sospesa dal relativo albo professionale (art. 69 disp. att. c.p.p.). Per i medesimi motivi, ad iscrizione avvenuta, il comitato di cui al citato art. 68 dispone la sospensione dall'albo per il tempo in cui perdurano quelle condizioni (art. 70, 2° comma, disp. att. c.p.p.).



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Nomina del perito - Il giudice dispone perizia, anche d'ufficio, con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline (art. 221 c.p.p.). Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che sussistano motivi di astensione indicati dall'art. 36 c.p.p. (in tali casi, se non si astiene, egli può essere ricusato dalle parti).

A seguito del provvedimento che dispone perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici, in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Effettuata la nomina, la cancelleria provvede alla citazione del perito.

Nel giorno e nel luogo indicati, il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni di incapacità e incompatibilità di cui all'art. 222 c.p.p., ovvero se esistano motivi di astensione, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e quindi lo invita a rendere la dichiarazione indicata dall'art. 226 c.p.p.

Liquidazione dei compensi - La liquidazione delle spettanze al consulente tecnico ed al perito è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Nel procedimento civile, il provvedimento è titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento. Nel processo penale le spettanze sono anticipate dall'erario; il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione (artt. 4, 8 e 168 D.P.R. n. 30-5-2002, n. 115).

Avverso il decreto di pagamento, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione, al presidente dell'ufficio giudiziario competente. Il procedimento di opposizione è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato e l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica. Il magistrato può, su istanza del beneficiario e delle parti processuali compreso il pubblico ministero e quando ricorrono gravi motivi, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto con ordinanza non impugnabile e può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.